



PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

N° 98 del 29/06/2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ART.1, DA COMMA 816 A COMMA 847, LEGGE 160/2019) - APPROVAZIONE TARIFFE ED ELENCAZIONE DEI COEFFICIENTI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre,
il giorno ventinove
del mese di Giugno

IL PRESIDENTE: Giuseppe Nobiletti
con l'assistenza del Segretario Generale
Luigi Di Natale
con riferimento all'oggetto, adotta la presente
deliberazione

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- le disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 prevedono l'istituzione del nuovo canone patrimoniale di concessione espressamente indicando *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 Gennaio dell'anno di riferimento”*.

RILEVATO che l'art.1 della suddetta legge 160/2019 stabilisce ai commi 819 e 820 i presupposti per l'applicazione del canone;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 25/05/2021, con la quale si è approvato il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, altresì abrogando, il precedente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione del C.P. n. 44 del 19.11.2018;

DATO ATTO che, l'art.1, comma 817, della citata legge 160/2019, disciplina il gettito derivante dal nuovo Canone Unico determinando che lo stesso deve tendere all'invarianza rispetto a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RITENUTO di applicare alle tariffe della Provincia di Foggia l'invarianza di gettito rispetto a quello rilevato dalla applicazione del previgente Cosap;

DATO ATTO che, per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) classificazione in (*Zone–Categorie*) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, (*come da prospetto "Classificazione delle strade" in Allegato A al Regolamento*);
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari (per gli attraversamenti aerei) con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia e finalità dell'occupazione (*come evidenziato nella tabella di cui all'Allegato B del Regolamento*);

DATO ATTO altresì, che, ai fini della determinazione delle tariffe, la valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard annue modificabili ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, tenuto, come detto, conto della zona occupata, della tipologia e finalità dell'occupazione;

RILEVATO che l'art. 36 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 25.05.2021, in merito alla determinazione delle tariffe, testualmente stabilisce che, *"I coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione della Provincia, sono quelli indicati nell'alleg. B al presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera del Consiglio o decreto Presidenziale. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti" [...]* Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente";

CONSIDERATO che, al fine di tendere all'invarianza di gettito, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 si è inteso approvare la seguente disciplina derogatoria, inserita dopo il punto 4. Lett. B) dell'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, innanzi descritto, nelle more dei chiarimenti che potranno intervenire a livello legislativo in riferimento alla reale portata della norma di cui all'art.5, comma14-quinquies, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, indispensabili perché si evitino gravi e dannosi effetti per i bilanci degli Enti locali:

a far data dall'anno 2021, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.1 comma 817 della legge 160/2019, la misura del canone patrimoniale per l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, viene fissata all'importo risultante dall'applicazione della tariffa standard di cui all'art.1 comma 826 della legge 160/2019, pari per le Province a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità x MQ, così come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 30/11/2022, esecutiva, sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024 di competenza e di cassa di cui all'art. 175 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. 26/2014, al solo ed esclusivo fine di porre in sicurezza il bilancio provinciale;

CONSIDERATO che, nelle more della completa definizione a livello legislativo della questione di che trattasi, si ritiene opportuno recepire la disciplina derogatoria approvata nella richiamata Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023, inserita dopo il punto 4. Lett. B) dell'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale in relazione alle occupazioni permanenti del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;

RITENUTO, di conseguenza, di dover approvare per l'anno 2023 le tariffe ed i coefficienti di cui all'”**Allegato**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le modifiche apportate in virtù della richiamata Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023,

DATO ATTO altresì, che l'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, ha disposto che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. 30 maggio 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 31 luglio 2023;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

VISTO

- il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;
- l'art.37 dello Statuto dell'Ente che, tra l'altro, dispone:
- Il Presidente della Provincia rappresenta legalmente la Provincia ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi provinciali e ne coordina l'attività;
- Convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci fissandone l'ordine del giorno; assicura la rispondenza dell'attività di tutti gli organi della Provincia agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore Finanziario e Gestione del Patrimonio;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.P. n. 87 del 29.12.2015;

DELIBERA

- di recepire la disciplina derogatoria approvata con la Deliberazione di Consiglio n. 18 del 29/06/2023, innanzi richiamata, inserita dopo il punto 4. Lett. B) dell'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, nelle more dei chiarimenti che potranno intervenire a livello legislativo in riferimento alla reale portata della norma di cui all'art.5, comma14-quinquies, lett.b) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

- di approvare per l'anno **2023**, sulla base delle motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la elencazione dei coefficienti, come indicate nell'”**Allegato**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione si applicano dall'1 Gennaio 2023;
- di dare atto che in mancanza di diversa deliberazione del Presidente della Provincia, le tariffe del canone saranno aggiornate automaticamente per ogni anno successivo al 2023 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- di dare atto che l'entrata extratributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
- di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

&&&

Il Presidente
Giuseppe Nobiletti

Il Segretario Generale
Luigi Di Natale

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".